

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI

Spett.le
COMUNE DI CARSOLI

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. _____

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Legale Rappresentante della Compagnia – Agenzia
.....
con sede in Via.....
partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

DICHIARA

(barrare la voce interessata)

- di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale;
- di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale, **salvo le modifiche indicate nelle n. _____ "Schede di proposta di variante"** allegate alla presente.

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata

- singolarmente
- in coassicurazione

- 1) _____ quota _____
- 2) _____ quota _____
- 3) _____ quota _____

Data

(timbro e firma)

Allegato A1

Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Spettabile

COMUNE DI CARSOLI
Piazza della Libertà, 1
67061 CARSOLI

OGGETTO : Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto
nato a (.....)
e residente in (.....)
Via n.
nella sua qualità di (amministratore
delegato, titolare) dell'impresa
avente sede legale in (.....)
Via n.....
Tel. Telefax
e-mail
chiede di essere ammesso a partecipare alla gara indetta per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui ai Lotti sotto indicati :

- Assicurazione RCT/O, in qualità di:
 - Impresa Singola
 - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
 - Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante
- Assicurazione Infortuni , in qualità di:
 - Impresa Singola
 - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
 - Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

Inoltre il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero,

DICHIARA QUANTO SEGUE :

1. l'iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che dal certificato risulta quanto segue:
 - Denominazione/Ragione Sociale.....;
 - Codice Fiscale Partita IVA
 - Data di iscrizione: Luogo n. iscrizione.....;
 - Oggetto sociale:

Allegato A1

Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

- Generalità dei titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza : *(precisare nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e durata della carica)*

.....
.....
.....

2. di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai Lotti per i quali partecipa (indicare gli estremi);

ovvero

- di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai Lotti per i quali partecipa in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi);

ovvero

- di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai Lotti per i quali partecipa in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi);

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare:

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

oppure:

- che, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

.....
.....
.....

di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1 della presente dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/2006;

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell'inesistenza a carico dei soggetti riportati al punto 1 della dichiarazione delle esclusioni di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti riportati al predetto punto 1.

- 4.1 che ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (*barrare la casella che interessa*):

Allegato A1

Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex artt. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e che l'impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
9. che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7 comma 10 del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

ovvero

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68/1999;

Allegato A1

Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 lett. c) del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS:.....
INAIL:

(in caso di più posizioni aperte indicarle tutte)

ovvero

Indicare eventuali posizioni dello Stato di appartenenza

.....

13. che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del D. Lgs. 163/2006, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n.689;

14. che l'Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001;

ovvero

- che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

15. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Cod.Civ. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Cod.Civ. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali vi sia un rapporto di controllo di cui all'art.2359 del Cod.Civ. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

16. di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più di una coassicurazione per il medesimo Lotto, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora per il medesimo Lotto partecipi già nella forma di RTI o in coassicurazione;

17. che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;

18. (solo per le imprese delegatarie in caso di Coassicurazione) di avvalersi dell'istituto della coassicurazione per la sottoscrizione del 100% dei rischi, come da riparto di seguito indicato:

- | | | | |
|-----------------|-------|---|-----------------|
| - Impresa _____ | quota | % | delegataria |
| - Impresa _____ | quota | % | coassicuratrice |
| - Impresa _____ | quota | % | coassicuratrice |
| - Impresa _____ | quota | % | coassicuratrice |

Allegato A1

Domanda di partecipazione e Dichiarazione Amministrativa., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

19. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
20. di accettare integralmente il Capitolato speciale relativo al Lotto per il quale presenta offerta;
21. di impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di polizza, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
22. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al
Sig..... Via
Città Telefax..... E-mail
23. che la sede di riferimento è la seguente :

Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell'eventuale polizza.

In fede.

.....

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità.
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all'originale della procura.

Allegati:

- In caso di avvalimento: attestazione di avvalimento;
- In caso di Coassicurazione o R.T.I.: dichiarazioni rese conformemente all'Allegato A2).

Allegato A2

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese/Coassicurazione

Spettabile
COMUNE DI CARSOLI
Piazza della Libertà 1
67061 - CARSOLI

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONE

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

4) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Allegato A2

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese/Coassicurazione

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
con codice attività n. _____

con la presente, **DICHIARANO**

In caso di coassicurazione

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione.

In caso di ATI

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): _____

impresa (mandante): _____

impresa (mandante): _____

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE

- le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.

Allegato A2

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea d'Imprese/Coassicurazione

- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario.
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi.
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. _____ (delegataria)
2. _____ (coassicurata delegante)
3. _____ (coassicurata delegante)
4. _____ (coassicurata delegante)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'impresa n. 1) da: (1)_____ in qualità di

_____ (specificare

espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 2) da: (1)_____ in qualità di

_____ (specificare

espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 3) da: (1)_____ in qualità di

_____ (specificare

espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 4) da:

Allegato A2

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea
d'Imprese/Coassicurazione

(1)..... in qualità di
.....(specificare
espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)
sottoscrizione _____

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

Protocollo n. del

Spettabile

OGGETTO: INVITO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O e INFORTUNI. CODICE CIG

Questo Ente deve provvedere all'affidamento della polizza RCT/O e Infortuni per la durata di anni due.

A tal proposito con determinazione n. 6 del 22.05.2013 è stata indetta una procedura negoziata di cui all'art 57, comma2, lett. C) del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. (di seguito Codice) per l'affidamento dei predetti servizi.

Si invita pertanto codesta spettabile impresa a formulare la propria offerta sulla base delle sotto indicate prescrizioni.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Carsoli – Piazza della Libertà 1 – 67061 CARSOLI – Tel 0863 908313 Fax 0863995412 P.IVA 00217280668 – sito internet www.comune.carsoli.aq.it

VALORE DELL'APPALTO

Importo a base d'asta riferito all'intera durata del servizio: **€ 148.400,00.**

Lotto	Descrizione	Codice CIG	Importo annuale lordo a base d'asta
1	RCT/O		€73.000,00
2	Infortuni Cumulativa		€ 1.200,00

Categoria di servizio : Cat. 6 (Servizi finanziari, lett. a) Servizi Assicurativi) di cui all'Allegato IIA al D. Lgs. 163/2006.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006.

DURATA DELL'APPALTO

Anni due a partire dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e fino alle ore 24:00 del 30.06.2015.

GARANZIE

L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria costituita con le modalità previste dall'art. 113 del Codice.

PROCEDURA, CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è quella negoziata senza pubblicazione di bando di cui ai sensi dell'articolo 57 del Codice. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferito a ciascun lotto, ai sensi dell'articolo 83 del Codice. L'aggiudicazione avverrà esclusivamente in capo a ciascun singolo lotto. Non saranno considerate valide offerte pari o in aumento, né offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, per ciascuno dei lotti.

Offerte anormalmente basse: la stazione appaltante si riserva la facoltà di individuare e valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del Codice. L'eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio, secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Codice, comporta l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua.

VARIANTI

È ammessa la presentazione di varianti ai capitolati di polizza posti a base di gara anche relativamente alla sostituzione della franchigia prevista con una S.I.R. Self Insurance Retention.

Non è ammessa la presentazione di testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali miglioramenti o peggioramenti. La presentazione di testi interi di polizze o di parti di esse comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa che il Capitolato Tecnico nella parte relativa alle CONDIZIONI NORMATIVE non potrà in alcun modo essere modificato pena esclusione dalla gara.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che risulterà aver ottenuto il maggior punteggio (massimo 100 punti) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. lgs. 163/2006 valutata in base agli elementi di seguito indicati.

L'attribuzione dei punteggi, relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, viene effettuata in 50/50 secondo la seguente ripartizione:

Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 50)

- 40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato di polizza (offerta adeguata);
- Fino ad un massimo di ulteriori 10 punti per migliorie, in caso di variazioni migliorative

Si precisa che le offerte che otterranno un punteggio uguale o inferiore a 25 punti si intenderanno escluse dalla gara.

L'attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri.

n.	Elementi di valutazione	Coeff. Min./Coeff. max
1	Condizioni di garanzia	Da 0,51 a 1
2	Esclusioni	Da 0,51 a 1
3	Franchigie	Da 0,51 a 1
4	Limiti di indennizzo	Da 0,51 a 1
5	Varianti migliorative	Da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante sono assegnati:

- Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni/peggioremento delle condizioni di garanzia – inserimento/modifica delle esclusioni di garanzia – Inserimento / aumento di scoperti e franchigie – riduzione / inserimento di limiti di indennizzo.
- Coefficienti pari a 1 per varianti considerate equipollenti.

Sarà attribuito il punteggio massimo qualora la proposta di polizza non presenti alcuna eccezione.

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio base = 40 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x ecc.

La commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi alla frequenza / potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe ridotto / annullato dalla variante stessa, secondo quanto sotto riportato:

POTENZIALITA' (P)/ FREQUENZA (F)		
P scarsa / F infrequente	Evento con pochissime possibilità di accadimento sulla base dei sinistri che hanno interessato il rischio la cui magnitudo minima	Da 0,95 a 1
P possibile / F apprezzabile	Evento con possibilità di accadimento nella misura di 2 / 10 casi anno calcolati sulla base dei sinistri che hanno interessato il rischio la cui magnitudo discreta	Da 0,80 a 0,94
P mediamente rilevante / F frequente	Evento con apprezzabile possibilità di accadimento nella misura di 10 / 50 casi per annualità calcolata sulla base dei sinistri che hanno interessato il rischio la cui magnitudo è rilevante	Da 0,66 a 0,79
P catastrofe / F molto frequente	Evento con probabilità significativa di accadimento valutabile in oltre 50 casi anno sulla base della statistica sinistri che ha interessato il rischio con un danno di magnitudo molto rilevante	Da 0,51 a 0,65

Varianti migliorative

A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio migliore = 10 x (coefficiente di variante a) + 10 x (coefficiente di variante b) + 10 x ecc (il punteggio massimo raggiungibile è pari a 10 che sarà comunque oggetto di riproporzione qualora ci siano offerte che superano il valore di 10).

La commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi al livello di impatto sul testo proposto della variante stessa secondo quanto sotto riportato:

DESCRIZIONE VARIANTE E VALUTAZIONE		
Variante influente	Variante che, pur modificando il testo di clausola non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante.	0
Variante lievemente migliorativa	Variante che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia.	Da 0,01 a 0,20
Variante mediamente migliorativa	Variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile	Da 0,21 a 0,35
Variante molto migliorativa	Variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone drasticamente l'efficacia	Da 0,35 a 0,50

Offerta economica (punteggio massimo 50 punti) al prezzo più basso.

Il concorrente nel formulare la propria offerta dovrà indicare l'ammontare del premio lordo di assicurazione annuo che dovrà essere a ribasso rispetto a quello posto a base di gara.

L'importo offerto dovrà essere espresso in lettere e cifre. In caso di discordanza varrà il prezzo espresso in lettere.

Il punteggio assegnato a ciascuna offerta sarà quantificato come segue:

- Alla migliore offerta economica punteggio massimo 50
- Alle offerte diverse dalla migliore offerta economica sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

M = Migliore offerta economica

P = Punteggio massimo attribuibile

S = Singola offerta economica

X = Punteggio da attribuire

$$X = \frac{M \text{ (migliore offerta economica)} \times P \text{ (Punteggio massimo attribuibile)}}{S \text{ (singola offerta economica)}}$$

Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'intero lotto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.

I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24.00 del 30.06.2013 in deroga all'art. 1901 del C.C., in considerazione, se del caso, dell'urgenza dell'avvio del servizio.

REQUISITI TECNICI, ECONOMICI E ORGANIZZATIVI

Possono partecipare alla gara le Imprese assicuratrici aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'Esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per il quale si presenta offerta in base al D. Lgs. 2009/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di ordine generale:

- di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006
- Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999;
- Che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 oppure di essersi avvalsa, ma che il piano di emersione si è concluso.

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo Lotto, sono ammesse a presentare offerta sia le singole Imprese, sia le Imprese raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..

Coassicurazione

Nel caso di coassicurazione, l'Impresa Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole imprese coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo Lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui al fatturato globale d'Impresa, alla raccolta premi relativi a servizi nel settore oggetto della gara, ed alla raccolta premi per servizi identici devono essere posseduti singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo Lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui al fatturato globale d'Impresa, alla raccolta premi relativi a servizi nel settore oggetto della gara ed alla raccolta premi per servizi identici devono essere posseduti dall'insieme dell'impresе raggruppate, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.

Divieti di partecipazione.

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
- b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire presso il Comune di Carsoli – Ufficio Protocollo, –Piazza della Libertà 1 – 67061 CARSOLI – a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre **le ore 12,00 del 19.06.2013, pena esclusione. La gara verrà esperita alle ore 10,00 del 20.06.2013.**

Il suddetto plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno in buona evidenza: il nominativo della ditta mittente, l'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Carsoli – durata anni due" e l'indirizzo del destinatario.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"BUSTA B – OFFERTA TECNICA"

"BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle Ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta "Documentazione amministrativa", dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200 dell'operatore economico concorrente redatta, usando preferibilmente il modello allegato sotto "Allegato A1" sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da fotocopia del documento di identità del

sottoscrittore (nel caso di Procuratore da procura notarile in originale o copia conforme). Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che lo riguardano;

In caso di raggruppamenti di imprese o di coassicurazione la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni singola impresa.

L'impresa attesta di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell'eventuale polizza.

2 - Atto di Procura qualora l'offerta economica e/o la documentazione richiesta verrà firmata da un Procuratore. Sono infatti ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare.

3 - Attestazione di avvalimento

Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d'esclusione, ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione:

- Dichiarazione sottoscritta dal concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
- Dichiarazione di cui al punto 7.1.1) relativamente all'impresa ausiliaria;
- Dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria che attesti
 - di non partecipare alla gara in proprio o associata con una delle imprese che partecipano alla gara;
 - di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Cod.Civ. con una delle imprese che partecipano alla gara; oppure
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali abbia un rapporto di controllo di cui all'art.2359 del Cod.Civ.; oppure
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali abbia un rapporto di controllo di cui all'art.2359 del Cod.Civ. ma che la concorrente ha formulato autonomamente la propria offerta;
- Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall'art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2006.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

8 - Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)

A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere prodotto l'impegno irrevocabile alla costituzione della coassicurazione (allegato A2) dal quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno a garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;

- l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere prodotto l'impegno irrevocabile alla costituzione di ATI (allegato A2) che contenga:

- la specifica delle parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006.

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, l'atto costitutivo; in tal caso l'Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa capogruppo.

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

In tale busta "B" recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura "**BUSTA B - Offerta Tecnica**" deve essere inserita **una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare**. Queste ultime, debitamente chiuse in modo idoneo a garantirne la segretezza del contenuto, dovranno riportare all'esterno la dicitura Offerta Tecnica con indicazione del numero del lotto. All'interno dovranno trovarsi i seguenti documenti:

- dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante;
- indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante, uno per ciascuna variante apportata, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C" recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura "**BUSTA C – Offerta Economica Lotto n. _____**" dovrà contenere, **a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per i quali il soggetto concorrente intende presentare offerta economica**; queste ultime buste, debitamente chiuse in modo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, con all'esterno la dicitura "offerta economica" con indicazione del numero di lotto, dovranno contenere, ciascuna la propria scheda offerta economica con indicato il prezzo offerto che dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore al premio annuo lordo posto a base di gara, riferito al lotto per cui si partecipa, indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevarrà l'indicazione espressa in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Imprese raggruppande o da loro procuratore.

A pena esclusione dalla gara, **all'offerta economica deve essere allegata copia fotostatica della carta d'identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. Tali documenti dovranno essere inseriti solo nella Busta C e non internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene presentata l'offerta economica.**

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini dell'espletamento della gara si precisa:

- Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o che facciano riferimento solo ad alcuni dei servizi indicati;
- Non sarà tenuto conto di quelle offerte che pervenissero oltre il termine stabilito anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già inviate, intendendosi questo Ente esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito;
- Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà stata presentata una sola offerta;
- Nel caso di offerte uguali, se tutte le ditte che le hanno proposte sono presenti, verranno invitate a migliorare l'offerta. Qualora non siano presenti o non vogliano migliorare l'offerta, per individuare l'aggiudicatario si procederà al **sorteggio**.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto stipulato con il Comune di Carsoli nonché l'esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

A tali fini l'aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi utilizzando il modulo che verrà trasmesso dal Comune di Carsoli, da restituire in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, corredato da idoneo documento di identità del sottoscrittore, al Responsabile del presente procedimento.

Il Comune di Carsoli avrà cura di rimetterne copia al Broker MEDIASS S.P.A. incaricato all'incasso dei premi in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Comune di Carsoli previsti dal 1° comma del medesimo articolo.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di questo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato a questa Società con le stesse modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.

L'aggiudicatario provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con eventuali coassicuratrici e/o altre imprese a qualsiasi titolo interessate alla polizza assicurativa aggiudicata sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Inoltre, l'aggiudicatario procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territoriale competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010.

EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici nei termini stabiliti nel disciplinare; le relative risposte saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante "www.comune.carsoli.aq.it" entro sei giorni dalla richiesta e comunque almeno sei giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per l'effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione dei relativi contratti la Stazione Appaltante si avvale del Broker assicurativo MEDIASS SpA, al quale ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo.

Pertanto per ogni ulteriore chiarimento tecnico i concorrenti potranno rivolgersi a :

MEDIASS SpA
Piazza Ettore Troilo
65100 Pescara
Cornelj@mediass.it
Tel. 085/4511194
Telefax 085/4511244

L'opera dei Brokers sarà remunerata dalle Società aggiudicatarie dei servizi nella misura del 10% (dieci per cento) dei premi imponibili.

NORME DI AUTOTUTELA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in sede di esame tecnico delle offerte, di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata, nelle modalità previste dall'art.46 del D.Lgs.163/06 e s.m.

La Stazione Appaltante si riserva, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

PROPOSTA DI VARIANTE

AL LOTTO DELLA

POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI COMUNE DI CARSOLI

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA

PROPONE LA SEGUENTE VARIANTE

Numero variante	Articolo del capitolato	Variante

Data

FIRMA PER CONFERMA

(dal legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)

N.B. La PROPOSTA DI VARIANTE non potrà in ogni caso avere ad oggetto gli Articoli delle CONDIZIONI NORMATIVE del Capitolato Speciale, che risultino contraddistinti dalla seguente dicitura ("**NON MODIFICABILE**")

PROPOSTA DI VARIANTE

AL LOTTO DELLA

POLIZZA RCT/O

COMUNE DI CARSOLI

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA

PROPONE LA SEGUENTE VARIANTE

Numero variante	Articolo del capitolato	Variante

Data

FIRMA PER CONFERMA

(dal legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)

SCHEDA DI OFFERTA

IL SOTTOSCRITTO LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA NUMERO DI TELEFONO NUMERO
FAX INDIRIZZO E.MAIL

DICHIARA:

(BARRARE LA VOCE INTERESSATA)

- DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE
- DI ACCETTARE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE, SALVO LE MODIFICHE INDICATE NELLA SCHEDA PROPOSTA DI VARIANTE

DELLA POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI COMUNE DI CARSOLO

EFFETTO:	ORE 24:00 DEL 30 GIUGNO 2013
SCADENZA:	ORE 24:00 DEL 30 GIUGNO 2015

ED OFFRE QUANTO SEGUE:

I CAPITALI ASSICURATI SI INTENDONO QUELLI SPECIFICATI ALL'ART. 2.1 "OGGETTO" DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA

CATEGORIA DI RISCHIO	PARAMETRO DI REGOLAZIONE PREVENTIVATO	PREMIO ANNUO LORDO PREVENTIVATO
ALUNNI SCUOLE MATERNE E SCUOLE ELEMENTARI	NUMERO COMPLESSIVO: 370	EURO
PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO PREVENTIVATO:		EURO

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- ✓ LA QUOTA PERCENTUALE DEL RISCHIO CHE INTENDE ASSUMERSI IN QUALITÀ DI DELEGATARIA È PARI AL %
- ✓ È STATA CONCORDATA, AI SENSI DELL'ART. 1911 DEL COD. CIV., LA CHIUSURA DEL RIPARTO, SINO A COPERTURA DEL 100 % DEL RISCHIO, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

COMPAGNIA COASSICURATRICE	AGENZIA DI N. TELEFONO N. FAX	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE

(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI)

SCHEDA DI OFFERTA

IL SOTTOSCRITTO LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA NUMERO DI TELEFONO NUMERO
FAX INDIRIZZO E.MAIL

DICHIARA:

(BARRARE LA VOCE INTERESSATA)

- DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE
- DI ACCETTARE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE, SALVO LE MODIFICHE INDICATE NELLA SCHEDA PROPOSTA DI VARIANTE

DELLA

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA DEL COMUNE DI CARSOLI

EFFETTO:	ore 24:00 del 30 giugno 2013
SCADENZA:	ore 24:00 del 30 giugno 2015

	MASSIMALE PER SINISTRO	MASSIMALE PER PERSONA	MASSIMALE PER COSE E ANIMALI
R. C. TERZI	EURO 2.500.000,00	EURO 2.500.000,00	EURO 2.500.000,00
R. C. OPERAI	EURO 2.500.000,00	EURO 1.500.000,00	//

ED OFFRE QUANTO SEGUE:

RETRIBUZIONI STIMATE PARI A:	TASSO ANNUO LORDO	PREMIO ANNUO LORDO (CALCOLATO SUL PREVENTIVO RETRIBUZIONI)
EURO 822.295,00	_____	€ _____ EURO _____

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- ✓ LA QUOTA PERCENTUALE DEL RISCHIO CHE INTENDE ASSUMERSI IN QUALITÀ DI DELEGATARIA È PARI AL %
- ✓ È STATA CONCORDATA, AI SENSI DELL'ART.1911 DEL COD. CIV., LA CHIUSURA DEL RIPARTO, SINO A COPERTURA DEL 100 % DEL RISCHIO, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

COMPAGNIA COASSICURATRICE	AGENZIA DI N. TELEFONO N. FAX	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE

COMUNE DI CARSOLI

POLIZZA INFORTUNI ALUNNI

PERIODO STATISTICATO: DAL 30/06/2007 AL 29/04/2013

DATA EVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO A RISERVA	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO
-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------

COMUNE DI CARSOLI

POLIZZA RCT/O

PERIODO STATISTICATO: DAL 31/12/2009 AL 06/05/2013

DATA EVENTO	DESCRIZIONE	IMP. A RISERVA	IMP. LIQUIDATO	STATO SINISTRO	TIPO DI DANNO
06/01/2010			7.500,00	C	lesioni
01/02/2010			5.300,00	C	lesioni
15/02/2010	Danni da acqua causa infiltrazioni dal manto stradale ad abitazione. Atto di Citazione presso Tribunale di Avezzano, causa in corso	15.000,00		A	cose
27/02/2010			1.500,00	C	cose
09/03/2010			750,00	C	cose
13/03/2010			380,00	C	cose
16/03/2010	Cade per buca stradale. Riporta frattura scomposta tibia e perone gamba dx		30.000,00	C	lesioni
03/04/2010		1.500,00		A	lesioni
10/04/2010			600,00	C	cose
02/05/2010	Cade causa manto stradale sconnesso e riporta frattura complessa mero sx. Atto di Citazione presso Tribunale di Avezzano, causa in corso.	20.000,00		A	lesioni
15/05/2010				SS	cose
23/05/2010			800,00	C	cose
13/06/2010			500,00	C	lesioni
17/06/2010			500,00	C	cose
17/06/2010			250,00	C	cose
23/06/2010			5.700,00	C	lesioni
04/09/2010	Cade causa buca stradale e riporta lesioni		10.000,00	C	lesioni
06/10/2010			1.500,00	C	lesioni
28/02/2011			3.500,00	C	lesioni
12/03/2011			1.500,00	C	lesioni
17/03/2011			650,00	C	cose
10/04/2011			1.500,00	C	lesioni
12/04/2011			1.600,00	C	lesioni
09/05/2011				SS	cose
05/07/2011			9.200,00	C	lesioni
27/09/2011			1.000,00	C	lesioni
21/12/2011	Cade causa buca stradale . Riporta frattura pluriframmentaria dell'omero sx		10.000,00	C	lesioni
02/02/2012				SS	lesioni
02/02/2012	Scivola su gradino sporgente e cade riportando frattura bimalleolare dx, contusioni viso e spalla dx	30.000,00		A	lesioni
07/02/2012		8.000,00		A	lesioni
04/03/2012			2.700,00	C	lesioni
07/03/2012			1.100,00	C	cose
01/04/2012	Cade in una buca del marciapiede all'interno del cimitero comunale e riporta frattura al braccio dx	15.000,00		A	lesioni

19/04/2012				SS	lesioni + cose
27/04/2012			8.700,00	C	cose
28/04/2012		1.400,00		A	cose
07/06/2012		5.000,00		A	cose
22/06/2012			300,00	C	lesioni
16/07/2012			2.000,00	C	lesioni
20/07/2012				SS	cose
01/08/2012	Cade a terra causa manto stradale dissestato. Riporta lussazione testa omerale spalla dx con distacco del torchite		29.000,00	C	lesioni
21/08/2012	Cade causa manto stradale dissestato e riporta fratture multiple	30.000,00		A	lesioni
22/08/2012		5.000,00	1.700,00	LP	lesioni
23/08/2012		2.500,00		A	lesioni
31/08/2012		7.000,00		A	lesioni
19/09/2012		3.000,00		A	lesioni
22/10/2012		8.000,00		A	lesioni
27/11/2012		1.400,00		A	cose
20/12/2012			1.000,00	C	cose
04/01/2013		5.000,00		A	cose
02/02/2013			200,00	C	cose
12/02/2013	Cade causa manto stradale dissestato. Frattura scomposta della caviglia dx ed escoriazioni varie	20.000,00		A	lesioni
13/02/2013	Scivola su ghiaccio presente sulla strada non adeguatamente spazzata. Riporta frattura bimalleolare della tibiotarsica sx	30.000,00		A	lesioni
04/04/2013		1.400,00		A	cose
		209.200,00	140.930,00		

COMUNE DI CARSOLI

PIAZZA DELLA LIBERTA' 1

67061 CARSOLI - AQ

P.IVA 00217280668

CAPITOLATO SPECIALE

INFORTUNI CUMULATIVA

- ALUNNI

EFFETTO CONTRATTO : ORE 24:00 DEL 30.06.2013
SCADENZA CONTRATTO: ORE 24:00 DEL 30.06.2015

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI NORMATIVE

- ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 1.4 COSTITUZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.5 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- ART. 1.8 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
- ART. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. 1.10 ASSICURAZIONE DI GRUPPO
- ART. 1.11 ASSICURAZIONE NON NOMINATIVA
- ART. 1.12 ESONERO DENUNCIA PREESISTENZE
- ART. 1.13 ESONERO DENUNCIA ALTRI CONTRATTI INFORTUNI
- ART. 1.14 LIMITI TERRITORIALI
- ART. 1.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA
- ART. 1.16 ONERI FISCALI
- ART. 1.17 FORO COMPETENTE
- ART. 1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO
- ART. 1.19 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.20 COASSICURAZIONE E DELEGA
- ART. 1.21 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE
- ART. 1.22 TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 1.23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 1.24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 1.25 CLAUSOLA BROKER

CONDIZIONI DI GARANZIA

- ART. 2.1 OGGETTO
- ART. 2.2 EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO
- ART. 2.3 ESTENSIONE GARANZIA
- ART. 2.4 ESCLUSIONI
- ART. 2.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERIO DI INDENNIZZO
- ART. 2.6 LIMITI DI ETÀ
- ART. 2.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- ART. 2.8 MANCINISMO
- ART. 2.9 CUMULO INDENNITÀ
- ART. 3.0 ANTICIPO INDENNIZZO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	i documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE	Il soggetto che ha stipulato il contratto
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
COMPAGNIA/SOCIETÀ	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Compagnia ai Beneficiari in caso di sinistro
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente o un'altra garanzia prevista dal contratto
INVALIDITÀ PERMANENTE	per invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni tre con effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2015.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Altresì il Comune di Carsoli si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 20 giorni, la facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare il premio comprensivo d'accessori e relative imposte di assicurazione. La rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 120 gg., è definito un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento, allo spirare di tale termine, la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 1.4 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio viene calcolato sulla base di quanto segue:

CATEGORIA DI RISCHIO	PARAMETRO DI REGOLAZIONE PREVENTIVATO	PREMIO ANNUO LORDO PREVENTIVATO
A.1 ALUNNI SCUOLE MATERNE STATALI E		

COMUNALI, ELEMENTARI	ALUNNI	SCUOLE	NUMERO COMPLESSIVO: 370	EURO
PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO PREVENTIVATO:				EURO

Nell'evenienza in cui vi siano delle variazioni in corso d'anno dovute a inclusione di nuove categorie di rischio o al ridimensionamento di capitali, i ratei di premio occasionati da tali modificazioni verranno regolati al termine della annualità assicurativa.

Il PREMIO ANTICIPATO viene calcolato, sulla base dei parametri sopra esposti.

ART. 1.5 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Costituzione del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Il parametro di regolazione del premio sarà pari al numero complessivo di assicurati dichiarato dall'Ente a consuntivo, relativamente al periodo preso in esame. Si precisa che, anche ai fini delle regolazioni premio, i parametri di regolazione sopra evidenziati, saranno quelli relativi all'anno assicurativo precedente alla scadenza assicurativa di riferimento.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

ART. 1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, d'ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 1.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo,

sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.8 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'evento, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso e sottoporsi, a richiesta, ad esami medici a spese degli Assicuratori in relazione a qualsiasi infortunio o malattia. L'Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, deve consentire, pertanto, tutte le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dagli Assicuratori, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

La Società si impegna a dare comunicazione al Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro o a fornire le eventuali motivazioni del rifiuto di garanzia.

ART. 1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.10 ASSICURAZIONE DI GRUPPO

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

ART. 1.11 ASSICURAZIONE NON NOMINATIVA

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione e, in caso di capitali assicurati variabili, per la determinazione delle somme assicurate e/o del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione e/o societari del Contraente tenuti obbligatoriamente per legge.

ART. 1.12 ESONERO DENUNCIA PREESISTENZE

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

ART. 1.13 ESONERO DENUNCIA ALTRI CONTRATTI INFORTUNI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che il personale assicurato avesse stipulato per conto proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti.

ART. 1.14 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il mondo intero.

ART. 1.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che a norma dell'art.1916 del C.C. ad essa compete verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 1.16 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.17 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

ART. 1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

ART. 1.19 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 1.20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.21 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 1.22 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 1.24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.25 CLAUSOLA BROKER

Il Comune di Carsoli dichiara di essere assistito dalla Società MEDIASS S.P.A. Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209, iscritto al R.U.I. con n° B000190757. La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS S.P.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS S.P.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- b) La MEDIASS S.P.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS S.P.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS S.P.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS S.P.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS S.P.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS S.P.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS S.P.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS S.P.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società

degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.

- g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS S.P.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS S.P.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della MEDIASS S.P.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.
- h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS S.P.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
- i) La MEDIASS S.P.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS S.P.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- j) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con la MEDIASS S.P.A.. La Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS S.P.A. qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 OGGETTO

La Società assicura i Gruppi di persone riconducibili alle Categorie di Rischio sotto evidenziate, nell'ambito di quanto disciplinato ai rispettivi commi del presente articolo:

a) ALUNNI SCUOLE MATERNE STATALI E COMUNALI - ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI

La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Assicurati durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, in qualunque orario ed in qualunque giorno, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o comunque siano state regolarmente deliberate e/o messe in atto dagli organismi competenti in materia, compresi gli eventuali trasferimenti necessari a tali scopi, nonché le refezioni e le ricreazioni.

La garanzia è inoltre prestata per i trasferimenti interni ed esterni connessi alle suddette attività, nonché durante il tragitto per recarsi presso la sede delle attività assicurate ed il relativo ritorno presso la propria dimora od altra destinazione, con qualsiasi mezzo di locomozione e durante il tempo necessario a compiere tale percorso prima e dopo gli orari di inizio e termine delle attività stesse.

L'assicurazione è altresì prestata per le seguenti attività anche se vengono svolte al di fuori delle sedi scolastiche, a condizione che dette attività siano svolte con l'accompagnamento ed il controllo di personale autorizzato dagli organi preposti :

- durante tutte le ore di lezione che si possono tenere fuori dalle abituali sedi didattiche, comprese quelle di educazione fisica e\o motoria;
- refezione e ricreazione all'esterno degli edifici scolastici;
- attività ginnico-sportive, comprese le "settimane bianche" ed i "corsi di balneazione estivi";
- gite ricreative ed educative, stages, passeggiate, visite guidate ed attività didattiche in genere che si possono tenere all'esterno degli edifici scolastici;
- visite a cantieri, aziende e laboratori, sempreché tali visite non comprendano esperimenti e prove pratiche;
- tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgessero in occasione di prescuola, doposcuola, e interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; la garanzia è operante purché tali attività siano disposte dagli organi competenti in materia.

La Società garantisce ciascun assicurato relativamente alle garanzie e somme sotto evidenziate:

GARANZIE	CAPITALI GARANTITI PER CIASCUN ASSICURATO
MORTE	EURO 100.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	EURO 150.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE	EURO 5.000,00
DIARIA DA RICOVERO	EURO 50,00
DIARIA DAY HOSPITAL	EURO 25,00
DANNO ESTETICO	EURO 3.000,00
PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO	EURO 1.500,00

ART. 2.2 EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO

Sono, inoltre, equiparati a infortunio:

- l'annegamento e l'asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;

- ❑ gli avvelenamenti provocati da ingestione, contatto o assorbimento di sostanze tossiche o patogene;
- ❑ le affezioni conseguenti a morsi di animali e a punture d'insetti (esclusa la malaria);
- ❑ le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni garantiti a termini di polizza;
- ❑ l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, colpi di sole e calore;
- ❑ le ernie traumatiche, le lesioni (fatta eccezione per gli infarti) causate da sforzo muscolare.
- ❑ gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche da scariche elettriche e/o l'improvviso contatto con corrosivi ;
- ❑ le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio.

ART. 2.3 ESTENSIONE GARANZIA

Si intendono assicurati gli infortuni derivanti all'Assicurato a causa o in occasione di:

- ❑ uso e guida di locomozioni in genere esclusa la guida di aeromobili e di elicotteri;
- ❑ aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando anche abbiano movente politico, a condizione che l'Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo;
- ❑ partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- ❑ stato di malore o incoscienza, (o subiti in stato di malore o incoscienza);
- ❑ colpa anche grave del Contraente, Assicurato, e dei Beneficiari;
- ❑ stato di guerra, dichiarata o non che sorprenda l'Assicurato mentre si trovi all'estero in un Paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace. Tale estensione di garanzia è operante per una durata massima di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- ❑ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni frane, valanghe e slavine;
- ❑ partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linea regolare o a voli chartered e straordinari effettuati sempre come passeggero su aeromobili esercitati da Società di traffico aereo regolarmente abilitate; la garanzia è operante quand'anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio e dirottamenti.
- ❑ In quest'ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l'Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto.

ART. 2.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- ❑ guida ed uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
- ❑ proprie azioni dolose;
- ❑ trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.

ART. 2.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDENNIZZO

La presente assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

a) MORTE

Quando l'infortunio provochi la morte dell'Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l'intero capitale garantito per tale evenienza. Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma che sia avvenuto un decesso, la Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita, la Società

avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione che, al più, decorreranno da quel momento.

b) INVALIDITÀ PERMANENTE

Quando l'invalidità sia totale o di grado superiore al 50% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l'intero massimale previsto per tale caso.

Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente sia parziale, la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al D.P.R. 1124/1965 (= TABELLA INAIL) ed ai criteri previsti dall'art. 78 del suddetto decreto, con rinuncia da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

A parziale deroga di quanto indicato al capoverso che precede, ove l'Invalidità Permanente accertata, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovesse risultare di grado inferiore al 10% di quella totale, la stessa verrà liquidata in maniera proporzionale sul 50% della somma assicurata.

Gli Assicuratori corrispondono l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si verificherebbero in ogni caso qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto delle situazioni patologiche preesistenti.

Per quanto non espressamente dichiarato nel presente capo si fa riferimento all'art. 79 D.P.R. 1124/65.

L'indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 50 % sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale riferito alla categoria della persona assicurata.

c) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La Società risponde nei confronti degli Assicurati, delle seguenti spese mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza:

- durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato;
- per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- per visite mediche specialistiche ad acquisto medicinali;
- per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione;
- per analisi ed accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- per terapie fisiche e riabilitative;
- protesi oculari, esclusi occhiali;
- per cure odontoiatriche e odontotecniche, e per protesi dentarie, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e rese necessarie non oltre un anno dalla data dell'accadimento; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di EURO 1.250;
- per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da un danno oculare che sia conseguenza diretta di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, e reso necessario non oltre un anno dalla data dell'accadimento; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di EURO 300;
- sostenute dall'assicurato per il trasporto dal luogo dell'infortunio a un istituto di cura con qualsiasi mezzo, e fino alla concorrenza di EURO 1.000;

d) DIARIA DA RICOVERO

La Società corrisponde la diaria giornaliera prevista dal contratto, qualora sia necessario il ricovero in istituto di cura a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino ad un massimo di 360 giorni;

e) DIARIA DAY HOSPITAL

Qualora il ricovero in istituto di cura pubblico venga effettuato in regime di degenza diurna "day hospital", l'indennità giornaliera di cui al precedente punto **d)**, verrà corrisposta in ragione del 50% per un massimo di 200 giorni.

f) DANNO ESTETICO

Se in seguito ad un infortunio compreso a termini di polizza gli assicurati subiscano deturpazioni di carattere estetico al viso, che non diano luogo a postumi di invalidità, la Società rimborserà le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per eventuali interventi di chirurgia plastica ed estetica. Tali spese saranno rimborsate sempreché siano state sostenute entro due anni dall'infortunio.

g) PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

In caso di infortunio, compreso a termini di polizza, che comporti l'impossibilità per l'assicurato a frequentare le lezioni, per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, la Società riconosce la somma prevista dalla polizza. Tale garanzia è limitata esclusivamente al primo anno scolastico perso.

ART. 2.6 LIMITE DI ETÀ

Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad assicurati di età superiore a 75 (settantacinque) anni.

ART. 2.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori devono provvedere al pagamento dell'indennizzo. Questi ultimi verranno liquidati in Italia, in Euro.

ART. 2.8 MANCINISMO

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra.

ART. 2.9 CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli Assicuratori corrispondono ai Beneficiari designati o, in difetto agli eredi dell'Assicurato, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, gli Assicuratori pagheranno agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

ART. 3.0 ANTICIPO INDENNIZZO

Per invalidità permanente di grado superiore al 10 % l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d'indennizzo.

Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l'inoltro della denuncia di sinistro.

La Società, entro 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50 % della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà al momento indennizzabile.

Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

La presente polizza è stata emessa in ... esemplari ad un solo effetto il giorno a

Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle
ore in

IL BROKER / ESATTORE

COMUNE DI CARSOLI

**PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
67061 – CARSOLI
P.IVA 00217280668**

CAPITOLATO SPECIALE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA

EFFETTO CONTRATTO : ORE 24:00 DEL 30.06.2013

SCADENZA CONTRATTO: ORE 24:00 DEL 30.06.2015

INDICE

DEFINIZIONI
CONDIZIONI NORMATIVE
ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI
ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO
ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO
ART. 1.8 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
ART. 1.9 PAGAMENTO DEL PREMIO
ART. 1.10 REGOLAZIONE DEL PREMIO
ART. 1.11 FORO COMPETENTE
ART. 1.12 ONERI FISCALI
ART. 1.13 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ART. 1.14 COASSICURAZIONE E DELEGA
ART. 1.15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART. 1.17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIA
ART. 1.18 TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 1.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA
ART. 1.20 CLAUSOLA BROKER
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 2.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 2.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
ART. 2.4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
ART. 2.5 ALTRI RISCHI ESCLUSI
ART. 2.6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
ESTENSIONI DI GARANZIA
ART. 3.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI
ART. 3.2 ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI
ART. 3.3 DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI
ART. 3.4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE
MASSIMALI, FRANCHIGIE, LIMITI
ART. 4.1 MASSIMALI
ART. 4.2 LIMITI DI RISARCIMENTO
ART. 4.3 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO
ART. 4.4 FRANCHIGIA FRONTALE

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE	IL COMUNE DI CARSOLI
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
APPALTATORE	il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori
BROKER	L'intermediario di assicurazioni cui il contraente ha affidato la gestione del presente contratto
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
COSE	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante.
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
LAVORATORI PARASUBORDINATI	I soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D. Lgs 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.
DANNI PATRIMONIALI	il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Resta inteso che i tempi previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ufficio del Lavoro a norma della legge infortuni.

ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di DUE ANNI con effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2015.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Tuttavia è facoltà delle parti (Contraente e Società) rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. almeno 90 gg. di anticipo rispetto a ciascuna ricorrenza annuale.

Altresì il Comune di Carsoli si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 20 giorni, la facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, alle medesime condizioni tecnico economiche, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara. In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità di seguito previste, successivamente al termine del periodo di proroga.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

ART. 1.8 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dal Comune di Carsoli, in via sia ordinaria che straordinaria, ai propri dipendenti. Si precisa che le retribuzioni lorde prese in considerazione, anche ai fini delle regolazioni premio, saranno quelle relative all'anno solare precedente alla scadenza assicurativa di riferimento.

Le retribuzioni lorde erogate per l'anno 2012 sono state pari a EURO 822.295,00.

Il premio anticipato viene calcolato sulla base delle retribuzioni di cui sopra, per il tasso lordo pari a pro mille.

ART. 1.9 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 120 gg., è definito un periodo di mora di 60 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione e pagamento del premio" della presente

polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Le retribuzioni lorde prese in considerazione ai fini del presente articolo saranno quelle relative all'anno solare precedente la scadenza assicurativa di riferimento.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 1.10 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

ART. 1.12 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni semestre assicurativo, l'Impresa e/o Agenzia, si impegna a fornire al Contraente i dati riepilogativi afferenti l'andamento del rischio, in particolare un dettagliato riepilogo della situazione sinistri riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, con la specifica dell'esito dei sinistri stessi (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

ART. 1.13 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.

3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

ART. 1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 1.16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.18 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente, nonché nei confronti del Segretario Comunale e delle persone che ricoprono una carica.

ART. 1.19 CLAUSOLA BROKER

Il Comune di Carsoli dichiara di essere assistito dalla Società MEDIASS S.P.A. Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS S.P.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS S.P.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.

- b) La MEDIASS S.P.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS S.P.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS S.P.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS S.P.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS S.P.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS S.P.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS S.P.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS S.P.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
- g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS S.P.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS S.P.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della

garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

- h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS S.P.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
- i) La MEDIASS S.P.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS S.P.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Comunale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e/o comunque di fatto svolti.

L'assicurazione comprende tutte le attività complementari, preliminari e conseguenti alle principali, accessorie, connesse e collegate, nonché assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), ovunque svolte sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile derivante da amministrazione di altri enti e/o istituti con esclusione di aziende municipalizzate.
- la responsabilità civile derivante da proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili connessi all'attività, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie e le aree pubbliche ed il territorio comunale in genere.
- la responsabilità civile derivante e connessa a lavori di manutenzione per gli immobili di proprietà o in uso.
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella qualità di committente, a norma dell'art. 2049 del C.C, per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato, o allo stesso intestati al P.R.A ovvero a lui locati
- impiego di persone non dipendenti dell'Assicurato utilizzate nello svolgimento dell'attività.
- responsabilità che dovessero ricadere in seno alla Contraente a seguito di danni materiali e diretti, causati a terzi ed alle cose di terzi, da cani randagi nell'ambito del territorio comunale.

b) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e degli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 ed eventuali integrazioni o modifiche, verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro para subordinato e quelli appartenenti all'area

dirigenziale, per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni personali e la morte da essi sofferti, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati ai sensi del D.P.R. n.1124/65, del D. Lgs n.38/2000, nonché ai sensi del D. Lgs 276/2003.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 numero 222 e per le eventuali azioni di surroga ex art. 1916 c.c. esercitate dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura, la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali contratte per colpa del Contraente, con esclusione comunque di asbestosi e silicosi.

Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di RCO rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- A) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per malattie professionali conseguenti ad atti dolosi.

Il Contraente riconosce il diritto della Compagnia di effettuare ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali utilizzati dall'Assicurato per svolgere la propria attività, e si impegna a consentire il libero accesso nonché fornire le notizie e la documentazione necessaria; obbligandosi inoltre, a denunciare con la massima tempestività, l'insorgenza di una malattia professionale.

ART. 2.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, escluso USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 2.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 2.4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- b) i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) i danni alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 2.5 ALTRI RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
 - b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
 - g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa é stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
 - i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni;
- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
 - p) di qualunque natura derivanti direttamente o indirettamente da terrorismo, amianto, onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici.

ART. 2.6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, ESEMPLIFICAZIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DI GARANZIA)

ART. 3.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto dalle garanzie di R.C.T e R.C.O si intende esteso alla Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati all'Assicurato, dei prestatori parasubordinati e del personale convenzionato, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.

ART. 3.2 ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

L'operatività della seguente polizza si intende così estesa:

- A) A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 2.3, vengono a tutti gli effetti considerati terzi gli amministratori compresi i legali rappresentanti, nonché i loro coniugi, figli, genitori ed altri parenti o affini con loro conviventi.
- B) A deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 2.3, limitatamente ai danni alla persona, non sono considerati terzi rispetto all'Ente, soltanto i dipendenti dello stesso assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e i lavoratori parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale assicurati ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO.

ART. 3.3 DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI

- A. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 lett. b) la garanzia è estesa ad eventuali danni causati dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da persone di età inferiore ai 16 anni o non abilitate. Tale deroga è efficace alla condizione che l'uso di detti veicoli, macchinari e impianti non sia stata autorizzata da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- B. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 lett. d) la garanzia viene estesa alle cose di terzi eccezionalmente trasportate da mezzi della contraente.
- C. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.4 lett. e) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni provocati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e/o improvvisa; si intende compreso l'utilizzo di prodotti per l'agricoltura, chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.
- D. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. b) la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei danni conseguenti ad incendio dei fabbricati e loro contenuto, in proprietà e/o in uso dell'Assicurato.
- E. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 lett. c) la garanzia è operante anche per danni causati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, sempreché da tali eventi derivi all'Assicurato responsabilità a termini di legge, fermo quanto disposto dall'art.1916 del C.C.. Si conviene comunque che la Società non eserciterà azione di rivalsa nei confronti di singoli collaboratori non iscritti alla C.C.I.A.A., per le attività svolte per conto del

contraente, nonché verso Enti e/o Istituti (escluse le Municipalizzate) e/o Associazioni Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative;

- F. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 lett. d) la garanzia è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati, comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi; l'operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, strade e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti ed opere di cui all'attività assicurata;
- G. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. e), la garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto, incendio, trasporti e circolazione stradale.
- H. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. e) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi, rimossi con autogrù appositamente attrezzate.
- I. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. f) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni.
- J. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. g) la garanzia è estesa ai danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi.
- K. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. h) la garanzia è prestata anche per la Responsabilità derivante all'Assicurato per la proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, semaforica, e di illuminazione pubblica;
- L. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. i) la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi;
- M. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. i) la garanzia comprende i danni a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.
- N. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. l) la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni, totali e/o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente polizza.
- O. A maggior precisazione ed a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi nella garanzia prestata con la presente polizza:
- i danni derivanti dall'utilizzo di mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente;
 - la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti;
 - la responsabilità civile derivante da fatti cagionati da terzi di cui il Contraente debba rispondere;
 - la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande anche distribuiti con macchine automatiche;
 - la responsabilità civile derivante alla Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti da conducente a causa di difetti di manutenzione;
 - la responsabilità civile personale, salvo le ipotesi di dolo, di Tirocinanti, Borsisti, Stagisti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro, partecipino ad attività per conto dell'Assicurato. La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti;

- la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore;
- la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall'applicazione del D.L. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- la responsabilità civile derivante agli assicurati da violazioni alla Legge n. 196/03 e successive modificazioni.
- la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le attività di allestimento e smontaggio degli stands;
- i danni derivanti dall'uso di gru e bracci caricatori su autocarri;
- i danni derivanti dall'uso di macchine da giardino e di altre macchine operatrici in dotazione ai servizi preposti;
- i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi delimitanti le corsie riservate ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- il rischio statico di contenitori, cassonetti stradali e campane per la raccolta del vetro, di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, posti in aree pubbliche e private;
- i danni derivanti dalla movimentazione di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi

ART. 3.4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE

Si dà e si prende atto che le garanzie di polizza coprono i lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e piccoli lavori di costruzione edile, effettuati dall'Assicurato con personale volontario non dipendente. Sono compresi i danni cagionati a terzi dalle persone che effettuano i lavori.

MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

ART. 4.1 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile Terzi	€ 2.500.000,00 per sinistro con il limite di
	€ 2.500.000,00 per ogni persona
	€ 2.500.000,00 per danni a cose

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	€ 2.500.000,00 per sinistro con il limite di
	€ 1.500.000,00 per ogni persona

ART. 4.2 LIMITE DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera, il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di EURO 2.500.000,00.

ART. 4.3 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 4.1 Massimali, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti.

Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite potrà essere applicato alla liquidazione del danno.

GARANZIA	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 3.3 lett. b) Danni alle cose di terzi eccezionalmente trasportate da mezzi della contraente.	€ 5.000,00 per evento
Art. 3.3 lett. c) Danni provocati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e improvvisa.	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. d) Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute.	€ 250.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. g) Danni cagionati a cose temporaneamente in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato.	€ 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art. 3.3 lett. j) Danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi.	€ 150.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. l) Danni a condutture e impianti sotterranei di terzi.	€ 300.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. m) Danni a fabbricati e a cose in genere dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazione del terreno.	€ 150.000,00 per sinistro e anno
Art. 3.3 lett. n) Danni derivanti da interruzione e/o sospensione totali e/o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi.	€ 500.000,00 per sinistro e anno

ART. 4.4 FRANCHIGIA FRONTALE

Fermo l'impegno della Società di periziare, gestire e liquidare tutti i sinistri di cui alla presente polizza, si conviene che resterà a carico della Contraente una franchigia per danni a cose di € 2.500,00 e una franchigia per lesioni a persone di € 6.000,00.

Pertanto la Società richiederà alla Contraente, con cadenza semestrale e con emissione di apposita appendice, l'importo cumulato delle franchigie pagate per conto dell'Ente nel semestre precedente, con il relativo dettaglio complessivo sopra indicato. L'Ente si impegna ad effettuare il pagamento di detta appendice entro e non oltre i novanta giorni successivi alla data di ricezione del relativo documento.

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle
ore in

IL BROKER / ESATTORE